

Regolamento del Comune di

ALBANO VERCELLESE

**per l'esercizio delle attività
di**

**barbiere
parrucchiere per uomo e
donna
ed estetista**

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142 (Allegato A) e dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 (Allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS, aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni simili.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici

definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n° 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 2

(Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n° 1142, composta come segue:

- » Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente
- » n° 3 rappresentanti effettivi e n° 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- » n° 2 rappresentanti effettivi e n° 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
- » n° 3 rappresentanti effettivi e n° 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi
- » il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente sul territorio o suo delegato
- » n° 1 rappresentante effettivo e n° 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- » Il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato

2) Funge da Segretario un funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale

risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- » la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- » le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
- » il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- » l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- » ogni altra questione riguardante la categoria.

5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

ARTICOLO 3

(Modalità di svolgimento dell'attività)

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA.

e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5) È vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n° 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426.

ARTICOLO 4

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali)

1) Ad una stessa impresa individuale avente i

requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;

7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere

per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5

(Autorizzazione amministrativa)

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

ARTICOLO 6

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione comunale sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del comune tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

a) della superficie della zona o del comune;

b) della relativa popolazione della zona o del comune

c) del numero degli addetti in attività della zona o del comune

d) del numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

a) il titolare;

b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443;

c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;

d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività;

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

a) 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere;

b) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;

c) 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.

3) La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$distanza minima = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq}}{\frac{n^\circ \text{ abitanti della zona}}{n^\circ \text{ addetto in esercizio}}}$$

$$distanza minima = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq}}{\frac{n^\circ \text{ abitanti per addetto}}{\text{Numero esercizi in attività}}}$$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

4) La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente

5) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

(Criterio di misurazione delle distanze)

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;

c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la

mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

ARTICOLO 8

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;

b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento

ARTICOLO 9

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (Ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq.10 per un solo posto di lavoro, mq.4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq.14;

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 10

(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70;

b) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;

c) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia;

d) gli impianti elettrici ed termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990 n° 46.

2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più

completa e di facile esecuzione.

3) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.

5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere

rispettate anche dal personale dipendente:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestatamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, e simili non possono essere servite;

g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio.

h) Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con

abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;

p) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

r) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumentario metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull'HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la Clorexidina.

10) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti

all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

11) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

12) I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

13) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

ARTICOLO 11

(Domande di nuove autorizzazioni)

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (Allegato D) del presente regolamento ed in particolare devono essere riportate:

a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);

b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);

c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;

d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

2) A tale istanza devono essere allegati:

a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.

b) copia fotostatica autentica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;

c) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio; (non obbligatoria)

d) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;

e) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

(Domande di trasferimento)

1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 (Allegato E).

2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'articolo 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ARTICOLO 13

(Subingresso per atto tra vivi)

1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività

disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 (Allegato F) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa. (Allegato G)

2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'articolo 11.

ARTICOLO 14

(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'instaurazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 15

(Vidimazione annuale dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda (Allegato H) del presente regolamento.

3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

ARTICOLO 16

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività)

1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 17

(Comunicazione dei provvedimenti - effetti)

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

ARTICOLO 18

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 19

(Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie)

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

a) autorizzazione amministrativa

b) listino prezzi

c) orario di apertura settimanale

d) calendario festività

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) - chiusura serale non oltre le ore 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (Allegato I).

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimale dei lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

4) Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali;

5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;

ARTICOLO 20

(Vigilanza)

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 21

(Sanzioni)

1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;

c) revoca dell'autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ARTICOLO 22

(Disposizioni transitorie e finali)

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni simili) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (Allegato L).

2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni simili possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (Allegato L).

3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n° 1 (Allegato C) devono

essere considerate soggette al presente regolamento;

4) entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

5) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le

procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n° 689.

7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ARTICOLO 23

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Delibera di adozione.

2) Dalla sua data in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consiliare;

3) Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere costituita la Commissione comunale di cui all'articolo 2 e di conseguenza è da ritenersi sciolta la Commissione attualmente in carica.

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	2	
Articolo 2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista	2	
Articolo 3	Modalità di svolgimento dell'attività	3	
Articolo 4	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali	4	
Articolo 5	Autorizzazione amministrativa	4	
Articolo 6	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna estetista	4	
Articolo 7	Criterio di misurazione delle distanze	5	
Articolo 8	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	6	
Articolo 9	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	6	
Articolo 10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	6	
Articolo 11	Domande di nuove autorizzazioni	8	
Articolo 12	Domande di trasferimento	9	
Articolo 13	Subingresso per atto tra vivi	9	
Articolo 14	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	9	
Articolo 15	Vidimazione annuale dell'autorizzazione	9	
Articolo 16	Decadenza e revoca della autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività	10	
Articolo 17	Comunicazione dei provvedimenti - Effetti	10	
Articolo 18	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	10	
Articolo 19	Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi esposizioni obbligatorie	10	
Articolo 20	Vigilanza	11	
Articolo 21	Sanzioni	11	
Articolo 22	Disposizioni transitorie e finali	11	
Articolo 23	Abrogazione ed entrata in vigore	12	
Legge 23 dicembre 1970 n° 1142 (G.U. 16 gennaio 1971 n° 12)		Allegato	A
Legge 4 gennaio 1990 n° 1		Allegato	B
Elenco apparecchi elettromeccanici ad uso estetico		Allegato	C
Modello domanda per nuova autorizzazione		Allegato	D
Modello domanda trasferimento		Allegato	E
Modello domanda per subingresso		Allegato	F
Modello comunicazione di rinuncia		Allegato	G
Modello domanda per rinnovo autorizzazione e segnalazione addetti		Allegato	H
Modello comunicazione orari di apertura		Allegato	I
Modello domanda modifica di attività		Allegato	L

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Testo coordinato con la Legge 23/12/1970 n° 1142. (G.U. 16/1/1971 n°12)

Articolo 1

I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai Comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25/7/1956 n° 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni medico- curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Articolo 2.

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i

requisiti previsti dalla legge 25/7/1956 n° 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge 25/7/1956 n° 860. Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 25/7/1956 n° 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta Legge, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

L'accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della Legge 25/7/1956 n° 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n.25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal Consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1.

Articolo 2-bis.

I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una Commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e

composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle autorizzazioni di categoria.

Articolo 3.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 2-bis.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Articolo 4.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già esercitano i servizi di cui alla presente Legge sono autorizzati a continuare l'attività purché l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla Legge 24/7/1956 n° 860.

Articolo 5

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Disciplina dell'attività di estetista

Legge 4 gennaio 1990 n° 1

Articolo 1

1) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2) Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n° 713.

3) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 2

1) L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8/8/1985 n° 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge 8/8/1985 n° 443.

Articolo 3

1) La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19/1/1955 n° 25, e

successive modificazioni ed integrazioni della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b) Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2) I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 4

1) Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985 n° 443.

2) Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3) Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8/8/1985, n° 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4) Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione di cui all'articolo 3.

5) l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio del cliente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Articolo 5

1) Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

Articolo 6

1) Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21/12/1970 n° 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2) A tal fine il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3) Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4) Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5) Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6) Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

Articolo 7

1) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11/6/1971 n° 426.

2) Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11/6/1971 n° 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

Articolo 8

1) La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di

entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14/2/1963 n° 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23/12/1970 n° 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

2) Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio, personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3) La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4) Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5) La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6) Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21/12/1978 n° 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7) I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14/2/1963 n° 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23/12/1970 n° 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Articolo 9

1) L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8/8/1985 n° 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2) I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Articolo 10

1) Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2) Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nell'elaborazione dei

programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Articolo 11

1) Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2) Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla data richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Articolo 12

1) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale

competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n° 689.

2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Articolo 13

1) Le disposizioni della legge 14/2/1963 n° 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23/12/1970 n° 1142, e 29/10/1984 n° 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 4 gennaio 1990.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accesso piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ed una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

